F.A.Q.

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA RIGUARDANTI LE PRESTAZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA ED AUMENTO DI CAPIENZA DEL PALALIDO DI MILANO. REP. 05/2012 - CIG: 4535345D14

D.1

Ai fini del raggiungimento dei requisiti "TECNICO-ORGANIZZATIVI" di cui al punto "A" e "B" dell'art. 14.4 del disciplinare di gara, si chiede se possono essere considerati come "servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. 207/2010" l'avvenuto espletamento di servizi di "progettazione e/o D.L. e/o Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione" espletati dal sottoscritto relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare o esclusivamente servizi di "coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione?"

R.1 Per i requisiti di partecipazione tecnico-organizzativi l'art. 263 del D.P.R. 207/2010 si riferisce ai servizi di cui all'art. 252 del medesimo D.P.R., il quale ultimo articolo recante la rubrica "Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" ricomprende al comma 2 tutti i servizi indicati nel quesito, senza esclusione alcuna.

D.2

- a) I concorrenti, al fine di comprovare il possesso dei requisiti nella Classe I Categoria C, possono utilizzare anche la classe I Categoria B?
- b) La cauzione provvisoria deve essere accompagnata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore?

R.2

- a) Per quanto riguarda la Classe Ic risulta possibile vantare anche lavori espletati per la Classe Id, in quanto questi ultimi convergono su elementi costruttivi di importanza maggiore, e non la classe Ib in quanto di importanza minore.
- b) Non è richiesta l'autenticazione notarile.

D.3

- a) La presente per chiedere conferma della possibilità di considerare validi anche i servizi svolti nelle categorie Ib, Id e Ig: considerato che il ruolo relativo al coordinamento della sicurezza viene svolto con le medesime modalità a prescindere dalla classificazione dell'opera.
- b) A tale proposito si richiede inoltre la possibilità in merito al ruolo del coordinatore di fare riferimento per la verifica dei requisiti dei lavori svolti all'importo complessivo dell'opera e non già alla suddivisione per classi e categorie. Si evidenzia, infatti, che per quanto attiene al ruolo del CSE, l'importo di riferimento può

essere comunque esposto con quello complessivo attribuito alla categoria prevalente, in quanto, a differenza degli altri servizi di progettazione e D.L., le norme per la sicurezza, la gestione delle interferenze e le attrezzature di cantiere prescindono dalla classificazione delle opere.

Ad ulteriore motivazione della richiesta comunico di essere in possesso di diversi disciplinari di incarico, come CSE, firmati da enti pubblici, con indicato l'importo complessivo dell'opera (come categoria prevalente e nel rispetto del regolamento) senza la scomposizione nelle varie categorie. Sarei pertanto nell'impossibilità di richiedere una dichiarazione comprovante la scomposizione delle categorie e, conseguentemente, impossibilitato a

dimostrare i requisiti di punta nelle modalità richieste, se non nella forma dell'autocertificazione.

R.3

- a) Vedasi R.2 let. a).
- b) L'art. 263 del D.P.R. 207/2010 alle lett. b) e c) recita "...espletamento/svolgimento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'art. 252, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare...".
 In fase di comprovazione del possesso dei requisiti, in presenza di disciplinare di incarico privo della suddivisione dei lavori per classi e categorie, si suggerisce di produrre il capitolato prestazionale relativo alle opere cui si riferisce l'incarico del servizio.

D.4

- a) Al punto 14.4 lettera B a pag. 6 del Disciplinare di gara viene chiesto lo volgimento di due servizi cosiddetti "di punta". Si chiede se l'importo pari allo 0,40 volte l'importo stimato dei lavori per ogni classe categoria sia da intendersi per ognuno dei due servizi, e quindi ogni servizio deve essere almeno pari allo 0,40, o se i due servizi nel loro complesso devono raggiungere l'importo pari allo 0,40.
- b) Nella dichiarazione sostitutiva di cui al Modulo B, nella TABELLA 1b) dove viene richiesto di indicare i professionisti tecnici che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico tra i rapporti giuridici possibili vi è solo il dipendente od il consulente annuo, nel caso di studio associato è possibile indicare anche i soci tecnici che verranno impiegati? Specificandolo nella colonna "rapporto"?
- c) Nella dichiarazione sostitutiva di cui al Modulo B al punto m-ter punto 2 è prevista, nel caso di studio associato, la dichiarazione da parte del legale rappresentante per i soggetti di cui al punto 1a) della dichiarazione (soci dello studio associato) qualora dichiari di essere a conoscenza della situazione giuridica degli altri soggetti dichiarandone l'assenza delle cause di esclusione. Nel fac-simile in calce al punto 2 della lettera m-ter della dichiarazione si legge in grassetto: "La dichiarazione di cui alla lettera m-ter dovrà essere prodotta da tutti i soggetti indicati all'art. 38 let. b) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. in relazione alla forma giuridica del partecipante" Si chiede se pertanto debbano venire allegate le dichiarazioni dei singoli soci in relazione al punto m-ter punto 2 o se basta la dichiarazione del legale rappresentante dello studio associato.
- d) Nel Disciplinare di gara, al capo III punto c9) della cause di esclusione è riportato che sono escluse dopo l'apertura della busta le offerte "carenti della ricevuta del versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi del Capo II Contenuto Busta A Documentazione amministrativa, let. G) del presente Disciplinare".
 Al punto G del Capo II del Disciplinare di gara è riportata la documentazione da presentare in caso di avvalimento. Non avendo visto in altri punti del disciplinare di gara la richiesta di versamento del contributo all'Autorità di Vigilanza si chiede conferma dell'obbligo di versamento.

R.4

- a) Come precisato nel Disciplinare di gara a pag. 6, in tabella è specificato "Importo minimo lavori per la somma dei due servizi di punta espletati": quindi si chiede che la somma dei due servizi di punta raggiunga l'importo indicato.
- b) Nell'ipotesi prospettata di studio associato dove gli stessi associati saranno i professionisti tecnici incaricati del servizio, nel Modulo B "Libero Professionista Singolo o Associazione Tra Professionisti", il concorrente dovrà compilare la tabella 1a) (per studi associati) ed il punto 1c), precisando il riferimento della tabella e n./rigo.
- c) Le dichiarazioni dei singoli soci in relazione al punto m-ter punto 2 dovranno essere prodotte solo nel caso in cui il sottoscrittore non intenda rendere dichiarazioni inerenti lo stato degli altri soggetti di cui all'elenco 1.a).
- d) Non è dovuto il versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
- D.5 Si chiede se è possibile effettuare il sopralluogo all'interno del Palalido per verificarne la struttura e l'ambiente circostante al fine di valutare se partecipare alla gara in oggetto.

R.5

In considerazione della situazione contingente del cantiere di demolizione del Palalido, non si ritiene opportuno un sopralluogo per i rischi connessi alle opere di demolizione massive attualmente in esecuzione. Si può eventualmente fare un sopralluogo esterno alla recinzione del cantiere in piazza Stuparich.

D.6

I concorrenti, al fine di comprovare il possesso dei requisiti nella Classe I Categoria C e categoria G possono utilizzare la classe I Categoria F?

R.6

Per quanto riguarda la Classe Ic risulta possibile vantare anche lavori espletati per la Classe Id, in quanto questi ultimi convergono su elementi costruttivi di importanza maggiore. Le prestazioni professionali legate alla If non possono essere equiparate alla Ig, perché quest'ultima risulta essere tecnicamente più complessa.

D.7

Per quanto riguarda il punto 1 della relazione tecnica (pag. 16 del Disciplinare di gara): "la documentazione deve essere costituita per ciascun servizio di cui sopra da non più di 5 (cinque) schede di formato A3 oppure di 10 (dieci) schede di formato A4". Per schede si intende facciate (quindi massimo 30 facciate) o fogli (per cui due facciate per foglio e quindi 60 facciate).

R.7

Per scheda si intende facciata. La documentazione deve essere costituita per ciascun servizio da non più di 5 (cinque) schede di formato A3 (quindi massimo 5 facciate per ciascun servizio) oppure di 10 (dieci) schede di formato A4 (quindi massimo 10 facciate per ciascun servizio).

D.8

Al punto 13 del fac-simile Modulo B della Dichiarazione sostitutiva di cui al punto B dei contenuti della Busta A – Documentazione Amministrativa del disciplinare di gara, è richiesto, per chi è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000, di dichiarare la conformità all'originale della copia che deve venire allegata alla dichiarazione.

Più avanti al punto D dei Contenuti della Busta A viene richiesta copia della certificazione ISO 9000.

Si chiede se ai fini della dichiarazione della conformità all'originale se basti la dichiarazione sostitutiva di certificazione di conformità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

R.8

E' sufficiente la dichiarazione sostitutiva di certificazione di conformità all'originale resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, allegando alla stessa la copia della certificazione, oltre che copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

D.9

a) Art. 12 Criterio di aggiudicazione; pag. 2/24 del Disciplinare di gara – specifica dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi criterio B: Caratteristiche metodologiche dell'offerta - massimo 40 punti, Sub-criterio B.3 Servizi aggiuntivi che l'offerente intende prestare senza ulteriori oneri a carico della Stazione Appaltante; pag. 3/24 Disciplinare di gara.

In merito si chiede se detti servizi aggiuntivi a favore della Stazione Appaltante debbano riferirsi ad attività collegate durante il periodo di svolgimento dell'incarico di Coordinatore oppure se possano riferirsi anche a periodi successivi allo svolgimento di detto incarico.

- b) Art. 14 Requisiti minimi di partecipazione, secondo comma; pag. 5/24 del Disciplinare di gara.
 - In merito si chiede se il titolo abilitativo ai sensi dell'art. 98 D.Lgs. 81/08 del 09/04/08 e s.m.i. sia riferito solo al Professionista che assumerà l'incarico di CSE (preventivamente indicato nell'offerta) o se detto titolo abilitativo debba essere posseduto anche da tutti i collaboratori del CSE (preventivamente indicati nell'offerta).
- c) Art. 14.3 Requisiti economico-finanziari, primo comma; pag. 5/24 del Disciplinare di gara. In merito si chiede se il fatturato indicato pari a € 254.281,66 (euro duecentocinquanta-quattromiladuecentottantuno/66) sia riferito alla somma di tutti i servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. 207/10 oppure solo al fatturato globale riferito alle attività di CSE.
- d) Art. 14.4 Requisiti tecnico-organizzativi, lettera C; pag. 7/24 del Disciplinare di gara. In merito si chiede se:
 - un consulente dotato di requisito di Modulo C e B3 della Conferenza Stato Regioni, ma non iscritto ad albi professionali, ma che abbia fatturato nei confronti della Società offerente un importo superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risponda positivamente ai requisiti di cui alla lettera C) richiamata.
- e) Art. 14.4 Requisiti tecnico-organizzativi, lettera C; pag. 7/24 del Disciplinare di gara. In merito si chiede se:
 - un collaboratore ingegnere iscritto all'Albo non firmatario di progetti, con contratto a progetto nei confronti della Società offerente risponda positivamente ai requisiti di cui alla lettera C) richiamata.
- f) Art. 14.4 Requisiti tecnico-organizzativi, lettera C; pag. 7/24 del Disciplinare di gara. In merito si chiede se:
 - i requisiti di cui alla presente lettera c) debbano essere rispettati anche nel caso di partecipazione di un professionista singolo, in quanto detti requisiti sembrano essere riferiti nel caso di partecipazione di società (presenza di soci, dipendenti, collaboratori a progetto, etc.). Nel caso di non applicabilità di tali requisiti al singolo professionista il rispetto di tale punto si ritiene possa essere escluso dalla dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera b) (pag. 10 del disciplinare).
- g) Capo III cause di esclusione lettera c9); pag. 19/24 del Disciplinare di gara. In merito si richiede conferma che la ricevuta del versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici sia riferita solo alla lettera g) del Disciplinare e quindi solo alle Società che abbiano usufruito dell'avvalimento, richiamato espressamente dalla lettera g della Busta A Documentazione amministrativa.
- h) Capo II modalità di presentazione delle offerte Contenuto busta A Documentazione Amministrativa, lettera E) cauzione provvisoria lettera E1); pag. 12/24 del Disciplinare di gara.
 - In merito alla lettera E1 richiamata specifica che la cauzione provvisoria pari al 2% a base di gara pari ad € 2.542,82 ai sensi dell'art. 75, D.Lgs. 163 e s.m.i. possa essere costituita da contanti si chiedono le modalità per effettuare detto pagamento in contanti.

R.9

- a) Deve trattarsi di servizi aggiuntivi collegati all'appalto a cui si partecipa per la durata dello stesso.
- b) II titolo abilitativo ai sensi dell'art. 98 D.Lgs. 81/08 deve essere riferito al Professionista, o Professionisti (in caso di A.T.I., R.T.P., ecc.) che assumeranno l'incarico di CSE.
- c) Vedasi R.1.
- d) Ai sensi dell'art. 263, co. 1 let. d) del D.P.R. 207/2010 ai fini del computo nel personale tecnico, possono essere ricompresi i "consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA,"

- e) Ai sensi dell'art. 263, co. 1 let. d) del D.P.R. 207/2010 ai fini del computo nel personale tecnico, possono essere ricompresi i "collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni"
- f) La normativa è valida *erga omnes*. L'art. 263, co. 1 let. d) del D.P.R. 207/2010 prevede tra i requisiti tecnico-organizzativi di partecipazione "il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti professionali), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico."
- g) Vedasi R.4 lettera d)
- h) Come recita l'art. 75 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. "La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice" pertanto è possibile il deposito presso la Tesoreria dello Stato, Sede Provinciale di Milano, Via Cordusio n. 5.

Gli estremi bancari di Milanosport S.p.A. Unipersonale sono i seguenti:

- Unicredit Agenzia 00227 Milano Gramsci Piazza Antonio Gramsci n. 9 20125 Milano
- CODICE IBAN IT63J0200801627000040479176

D.10

Nell'ambito dei requisiti tecnico-organizzativi viene richiesto l'avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando, di servizi di cui all'articolo 252 del D.P.R. 207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori sui servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a una volta l'importo dei lavori a cui si riferisce la prestazione:

- Ic: OPERE EDILI
- Ig: OPERE STRUTTURALI
- IIIc: IMPIANTI ELETTRICI

In base alla *Determinazione n. 30/2002 del 13-11-2002* si afferma che "...i lavori cui si riferiscono detti requisiti devono, infatti appartenere alla classe e categoria dell'intervento cui si riferisce il bando. In questi casi è evidente che vanno considerati gli interventi appartenenti non solo alla classe e categoria dell'intervento cui si riferisce il bando ma anche alla classe e alle categorie la cui collocazione nell'ordine alfabetico sia pari o più elevato a quello stabilito nel bando, in quanto questi interventi sono della stessa natura ma tecnicamente più complessi..."

Pertanto chiediamo conferma, alla luce di quanto sopra citato, che nel caso in cui un partecipante non possieda certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati da committenti inerenti ai lavori per i quali si è svolta la prestazione relativa per la classe e categoria Ic, ma li possiede per la classe e categoria Ig e If sia ammesso alla partecipazione della gara senza il rischio di esclusione.

R.10

Vedasi R.2 let. a) e R.6. Si sottolinea, inoltre, che la citata Determina parla di interventi della "stessa natura ma tecnicamente più complessi" e non già di natura differente.